



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTI DI ORMEGGIO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 26/11/2021

Art. 1 - Premessa

Il presente regolamento disciplina, a partire dalla data di approvazione dello stesso, i criteri e le modalità di assegnazione temporanea dei posti d'ormeggio di imbarcazioni sulla riva del fiume Adda ricadente nel territorio di villa d'Adda in località via del porto.

Art. 2 - Istituzione dei punti di ormeggio

Sulla sponda del fiume Adda ricadente nel territorio del comune di villa d'Adda, come da concessione rilasciata dall'autorità demaniale (AIPO) n. 458 del 20/10/2021, sono stati individuati n. 40 posti per l'ormeggio di natanti, il cui ingombro non deve superare la lunghezza massima di 12 metri dalla sponda e l'eventuale motore che non superi i 25 cv.

I posti di ormeggio, identificati con numeri, sono istituiti nella seguente località:

Via del porto dal n. 01 al n. 40

Art. 3 - Assegnazione

Il comune di villa d'Adda, quale concessionario di 40 posti di ormeggio, provvederà ad assegnarli annualmente tramite lista ad esaurimento. In sede di rilascio concessione sarà da corrispondere anche il costo della marca da bollo pari a € 16,00.

Art. 4 - Procedura di assegnazione degli ormeggi

Per ottenere l'assegnazione temporanea di un ormeggio, i richiedenti devono presentare domanda al comune di villa d'Adda tramite apposito modulo in marca da bollo compilato in ogni sua parte, pena esclusione, dal proprietario dell'unità di navigazione entro i termini e nelle modalità indicate nel bando.

Il periodo di presentazione della domanda, relativa all'assegnazione dell'ormeggio per l'anno successivo, va dal 15 ottobre ed il 31 dicembre.

La relativa assegnazione avverrà con specifica autorizzazione in marca da bollo e rilascio di contrassegno

È possibile l'assegnazione fuori termine.

Nei tempi successivi, si procederà con scadenza 31 maggio a definizione di graduatoria per i posti residui disponibili nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Presso il comune è predisposto un apposito registro in cui sono annotate le richieste nell'ordine cronologico di presentazione. Alla graduatoria si farà riferimento per assegnazioni straordinarie nel corso dell'anno di riferimento.

Art. 5 – Criteri assegnazione

L'assegnazione dei posti-barca disponibili avverrà con seguenti criteri:

a) prioritariamente per i residenti in fase di prima assegnazione, mediante graduatoria definita con i seguenti punteggi:

- punti uno per ogni anno o frazione di anno di residenza nel comune alla data di pubblicazione del bando di assegnazione o aggiornamento della graduatoria di assegnazione;
- punti uno ai titolari o soggetti già titolari di licenza di pesca professionale;

b) ai non residenti mediante sorteggio, in ambito di disponibilità di posti-barca;

c) in fase di aggiornamento, mediante graduatoria determinata come previsto all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 6 - Contrassegni

Per consentire l'identificazione delle imbarcazioni, aventi posti assegnati, gli utenti sono tenuti ad esporre, in posizione visibile, il contrassegno fornito dal comune di villa d'Adda;

Art. 7 - Riserve dei posti di ormeggio

Il comune di villa d'Adda appone una riserva su una quota dei punti di ormeggio per le seguenti categorie:

- a) n. 1 posto riservato all'ormeggio di natanti di pubblici servizi per fronteggiare situazioni d'emergenza (meteo, inquinamento, incendio, ecc.);
- b) n. 1 posto all'unità di navigazione delle protezione civile comunale;
- c) n. 1 posto all'unità di navigazione della pro loco;
- d) È fatta salva la facoltà della giunta di riservare ulteriori posti in via privilegiata

Tali posti sono assegnati a titolo gratuito.

Art. 8 – Assegnazione posto barca

Non potranno essere assegnati ad unico soggetto, o soggetti facenti parte di unico nucleo familiare come definito dal d.l. 13 marzo 1988, o associazione, più di un posto barca.

Art. 9 – Manutenzione area

Per particolari esigenze tecniche, quali la necessità di effettuare lavori di manutenzione dell'area o altro, l'ente potrà richiedere agli assegnatari del postobarca, un temporaneo allontanamento dell'unità per consentire il corretto svolgimento dei lavori stessi e questo senza l'obbligo del rimborso del corrispettivo non goduto.

Art. 10 – Sicurezza

Al comune è riservata comunque la facoltà di alare a terra o ormeggiare in altro luogo le unità che per qualsiasi motivo possano causare danni alle attrezzature o intralcio alla navigazione, senza l'obbligo di darne preavviso al concessionario del posto-barca che è però tenuto a rifondere al comune i costi relativi a seguito di specifica comunicazione anche successiva alle operazioni di messa in sicurezza.

Art. 11 - Regole di ormeggio

Le imbarcazioni dovranno essere obbligatoriamente poste in acqua, con possibilità di momentanea collocazione a terra esclusivamente per le operazioni di alaggio e rimozione, nonché di riparazione.

Il Comune non è tenuto ad adeguare le attrezzature di ormeggio delle singole unità in relazione alla escursione del livello delle acque. A ciò deve provvedere direttamente il concessionario del posto barca a mezzo proprio, sollevando il comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito

Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.

È vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato.

L'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione al titolare, salvo che il fatto non avvenga contro la sua volontà.

L'assegnatario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla

domanda.

La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto dell'assegnazione temporanea non comporta per l'acquirente automatico diritto d'occupazione del posto di ormeggio che deve invece presentare specifica nuova domanda in marca da bollo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in marca da bollo e del relativo contrassegno.

La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto dell'assegnazione con un'altra unità di navigazione deve essere tempestivamente comunicata al concessionario (comune di villa d'Adda), per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno.

Gli assegnatari sono tenuti ad avere in perfetta efficienza l'unità navale.

Le unità devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche.

Le unità devono essere ormeggiate con cime fornite dall'utente, della cui efficienza ed adeguatezza lo stesso è il solo responsabile. Lo stesso risponderà dei danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o allentamento delle cime stesse.

L'ormeggio abusivo, oltre alla sanzione pecuniaria, comporta la rimozione dell'unità abusiva. I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà.

I proprietari dell'unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature ed alle altre unità.

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal comune di villa d'Adda nei riguardi dell'unità di navigazione sia pur regolarmente autorizzata ad ormeggiare.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità al comune di villa d'Adda per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e/o fenomeni naturali.

L'uso degli impianti a terra dovrà avvenire in ogni caso sotto la completa e assoluta responsabilità dell'utente. Le strutture dovranno essere riconsegnate come nello stato di affidamento ed ogni danno o manomissione verranno contestati e addebitati all'utente.

Art. 12 - Corrispettivo e modalità di versamento

L'assegnatario del posto d'ormeggio barca dovrà corrispondere al comune di Villa d'Adda un canone annuo così determinato.

RESIDENTE		NON RESIDENTE
BARCA	€ 140,00	€ 180,00
MOTOSCAFO	€ 160,00	€ 200,00

Nel caso in cui l'assegnazione del posto barca dovesse avvenire oltre termine, l'assegnatario è tenuto a versare l'importo corrispondente all'intera annualità.

L'importo da corrispondere per l'assegnazione temporanea del posto d'ormeggio dovrà avvenire nelle modalità contenute nella lettera di richiesta pagamento.

Tale corrispettivo, determinato in misura annuale, fissa e non frazionabile, dovrà essere versato all'ente gestore, in un'unica soluzione:

- a) Il primo anno entro dieci giorni dalla comunicazione dell'assegnazione;
- b) Gli anni successivi entro il 31 marzo;

Il mancato versamento del summenzionato importo nel termine stabilito comporta la decadenza dell'assegnazione.

In caso di rinuncia all'assegnazione dell'ormeggio, dovrà essere trasmessa comunicazione al comune di villa d'Adda. La stessa avrà effetto immediato senza la restituzione del corrispettivo versato.

Eventuali modifiche al canone annuale verranno deliberate dalla giunta comunale

Art. 13 - Velocità spazio acqueo prospiciente il porto

- a) La velocità massima consentita alle unità prospicienti l'attracco è di due nodi (4 km/h circa).
- b) È inoltre vietato ogni tipo di manovra per barche a motore, canotti, moto d'acqua e quant'altro possa cagionare situazioni di pericolo per le persone o di danno alle cose.

Art. 14 - Comportamenti e rumori

Nello spazio acqueo dell'attracco e sui pontili è vietato l'uso di proiettori e sirene, è altresì vietato l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora.

Art. 15 - Inquinamento

È vietato l'abbandono o il gettito d'immondizie e, d'ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento al fiume, ai pontili e alle banchine, in genere, costituire fonti d'inquinamento ambientale.

Art. 16 – Normativa di riferimento

Gli assegnatari sono comunque tenuti al rispetto delle norme previste dal vigente codice della navigazione, dal regolamento per la navigazione interna e da altre leggi o regolamenti generali e speciale, emanati o emanando in materia.

Art. 17 - Vigilanza

La vigilanza è espletata in particolare dalle guardie del parco Adda nord, dalla polizia provinciale e dalla polizia locale in merito al rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento e di tutte le altre disposizioni particolari emesse anche da altri enti (regione Lombardia, AIPO e parco Adda).

Per quanto riguarda la vigilanza nelle aree oggetto di convenzione, ex art.2 del presente regolamento, l'organo competente è la Polizia Locale del Monte Canto.

Art. 18 - Sanzioni ed ammende.

Nei confronti dei contravventori alle norme del presente regolamento, saranno applicati i seguenti provvedimenti:

- A) Per la prima infrazione € 100,00 e verrà inviata formale lettera di diffida;
- B) b) al verificarsi della seconda infrazione € 500,00 e avvio del procedimento per revoca della concessione;

Art. 19 - Entrata in vigore

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono comunque decadute tutte le eventuali concessioni o autorizzazioni accordate precedentemente. Pertanto, tutti coloro che occupano parte dell'area in oggetto dovranno lasciare libera l'area occupata entro il termine perentorio di giorni trenta.